

EDILIZIA - Aziende industriali

## **CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO**

***per i dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Varese***

**13 LUGLIO 2023**

**INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 3 MARZO 2022**

### ***Parti stipulanti***

**ANCE Varese Associazione Costruttori Edili di Varese**, rappresentata dal Suo Presidente sig. Massimo Colombo e dal Presidente della Commissione Sindacale di Ance Varese sig. Gianni Bollazzi, con l'assistenza del Direttore di Ance Varese sig.ra Claudia Cozzi

**e** (in ordine  
alfabetico)

la **FENEALUIL Alta Lombardia**, rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Riccardo Cutaia e dal Sig. Annunziato Larosa

la **FILCA-CISL dei Laghi** rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Roberto Turri e dal Sig. Flavio Cervellino

la **FILLEA-CGIL di Varese** rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Stefano Rizzi e dal Sig. Dzevad Muminovic

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022 e in particolare l'articolo 38, del contratto medesimo, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria.

Richiamata, la premessa al citato C.C.N.L. 3 marzo 2022, che si intende qui integralmente riportata, le parti sottoscrittrici hanno convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

In particolare le parti sottoscrittrici del presente accordo hanno ritenuto non più procrastinabile il rinnovo del contratto integrativo del 1.3.2013, al fine di renderlo maggiormente congruo e adeguato alle istanze degli operatori del settore e alla necessità degli addetti, in modo da contrastare il fenomeno del cd. Dumping Contrattuale, valorizzando altresì il ruolo e le azioni proposte dal sistema bilaterale delle costruzioni, mettendo al centro il tema della sicurezza.

A tale fine sono state armonizzate le aliquote di contribuzione alla Cassa Edile di Varese senza alcuna riduzione dei servizi e/o delle tutele rese dall'Ente.

Saranno inoltre introdotte premialità a favore delle imprese regolari nei versamenti in Cassa Edile, in ossequio alle previsioni del vigente CCNL, che prevedono anche l'utilizzo di fondi giacenti e riviste le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile Varese.

La rimodulazione delle aliquote di contribuzione in Cassa Edile non pregiudica ma anzi garantisce in

ogni caso i servizi della formazione e della sicurezza che viceversa verranno potenziati tramite l'Ente Unico e le organizzazioni RLST.

I	Elemento variabile della retribuzione - EVR Allegato 1
II	Mensa Allegato 2
III	Una Tantum Allegato 3
IV	Contribuzione Cassa Edile Allegato 4
V	Intese tra le parti Allegato 5
VI	Decorrenza e durata Allegato 6

**ANCE Varese**

**FENEALUIL ALTA LOMBARDIA**  
**Federazione Nazionale Lavoratori Edili e**  
**affini e del Legno**

**Federazione provinciale lavoratori**  
**costruzioni e affini FILCA-CISL DEI LAGHI**

**Federazione provinciale lavoratori del**  
**legno, edili ed affini FILLEA-CGIL DI**  
**VARESE**

## Allegato 1

### **Articolo 10**

#### **Elemento variabile della retribuzione - EVR**

A partire dal 1° gennaio 2023 e sino all'entrata in vigore del prossimo accordo per il rinnovo del CCNL del 3.3.2022, l'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore dell'edilizia, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, competitività e qualità del territorio, che non avrà incidenza sui istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Quali indicatori sono individuati:

A) in sede territoriale:

- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile Varese (incidenza 25%)
- Monte salari denunciato in Cassa Edile Varese (incidenza 25%)
- Ore denunciate in Cassa Edile Varese al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (incidenza 25%);
- Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile Varese (incidenza 25%)

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base dei dati attuali e rappresentativi, si procederà al raffronto dei predetti indicatori territoriali effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, da intendersi come tale quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

B) in sede aziendale:

- Ore denunciate nelle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni;
- Volume d'affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa;

Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all'eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell'istituto, per tutta la durata della presente disciplina, la misura dell'EVR è individuata nel 4% dei minimi tabellari nazionali in vigore al 1° luglio 2018.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla verifica dell'andamento degli indicatori e ai conseguenti importi di cui al comma precedente da definirsi in un apposito accordo tra le Parti in ossequio alla procedura prevista dall'art.38 del vigente CCNL, che dovrà essere sottoscritto entro il 30 marzo dell'anno di erogazione sulla base dei dati necessari forniti per tempo dalla Cassa Edile di Varese.

Per l'anno 2023 le parti hanno provveduto con separato accordo alla verifica degli indicatori territoriali relativi ai trienni di interesse per l'erogazione dell'EVR inerente all'anno 2023.

L'erogazione dell'EVR avverrà in quote mensili a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo di verifica degli indicatori territoriali; le mensilità arretrate dovranno essere erogate non oltre la retribuzione di competenza del mese di agosto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente il mese di agosto, gli arretrati verranno erogati con le spettanze di fine rapporto.

Per quanto riguarda la valutazione dell'andamento dei parametri a livello aziendale, ai fini del riconoscimento dell'EVR come spettante, le aziende sono tenute ad attenersi alla seguente procedura.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - riferita al medesimo arco temporale relativo alla verifica territoriale - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38 del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione entro il 30 giugno dell'anno dell'eseguita verifica territoriale, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, ad Ance Varese, alla Cassa Edile di Varese e alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione aziendale, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista a livello territoriale.

Ance Varese informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e se da quest'ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

In difetto di richiesta di convocazione da parte delle Organizzazioni Sindacali entro il predetto termine, si riterrà valida l'autodichiarazione aziendale regolarmente trasmessa ad ANCE Varese.

L'omessa comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto da parte dell'impresa comporta l'obbligo in capo a quest'ultima di erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

L'eventuale confronto si dovrà tenere e concludere entro 30 giorni dalla richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali inviata ad ANCE Varese; superato tale termine in assenza di definizione dell'anzidetto confronto, si riterrà esperita correttamente la procedura e l'impresa procederà secondo quanto dichiarato nella propria autodichiarazione, operando i conguagli nei tempi di legge laddove necessario. Per le imprese associate ad ANCE Varese, la verifica verrà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Per le aziende di nuova costituzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38 CCNL Industria.

Le Parti si danno atto che il presente accordo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 182-190 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i. nonché alle indicazioni del D.M. 25/3/2016.

(Carta intestata dell'impresa)

*Luogo e data*

Spettabile  
CASSA EDILE DI VARESE  
Via Cairoli, 5  
21100 VARESE VA  
**PEC va00@infopec.cassaedile.it**

Spettabile  
ANCE VARESE  
Via Cavour, 32  
21100 VARESE VA  
**PEC ance.varese@pec.ance.it**

Spettabile  
RSA o RSU  
c/o Sede dell'Impresa (\*)

**Oggetto: articolo 38 del c.c.n.l. 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 10 del c.c.p.l. 13 luglio 2023 - Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

La scrivente impresa ..... dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 10 del Contratto collettivo provinciale di lavoro in oggetto 13.07.2023 (triennio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ rapportato al triennio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ☐ ore denunciate nelle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno ....., l'impresa:

- ☐ non erogherà l'EVR (con entrambi i parametri negativi);
- ☐ erogherà l'EVR in misura ridotta (con un solo parametro negativo) nella misura stabilita dal CCNL art. 38;

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, come previsto dal contratto collettivo nazionale.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

(\*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

## ALLEGATO 2

### Articolo 12

#### Mensa

Il servizio di mensa sarà erogato secondo una delle seguenti modalità tra loro alternative:

a) Fornitura pasto caldo

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purchè previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi), alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, affinché si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere medesimo. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il pasto è inteso come primo piatto, secondo piatto, pane, contorno e ½ litro di acqua minerale, con esclusione di altre bevande.

b) Convenzione

In alternativa l'impresa potrà stipulare convenzioni con ristoranti/trattorie per l'erogazione ai lavoratori di un pasto caldo con pagamento diretto, a carico dell'impresa, al fornitore del servizio.

c) Concorso al pasto

In alternativa i lavoratori potranno usufruire del pasto in trattoria e l'impresa concorrerà al costo del pasto, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa nei seguenti limiti:

- euro 9,90 al giorno

d) Indennità sostitutiva di mensa

In alternativa ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori, un'indennità sostitutiva mensa nella misura di seguito definita:

- euro 9,65 al giorno con decorrenza 1° luglio 2023

e) *Ticket restaurant*

In alternativa l'impresa potrà avvalersi dell'erogazione di *ticket restaurant* per un valore pari a quello previsto per l'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera precedente che dovrà trovare specifica evidenza nel cedolino paga.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2023 qualora un'impresa decida di erogare la mensa tramite *ticket restaurant* (cartaceo o elettronico) al proprio personale, sia operai sia impiegati, sarà tenuta a darne notizia alle organizzazioni sindacali territoriali, sottoscrittrici del presente contratto, per il tramite di ANCE Varese mediante comunicazione aziendale trasmessa via PEC.

Le prestazioni previste dal presente articolo non sono applicate ai dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con orario giornaliero pari o inferiore alle quattro ore e che non prestano la loro opera in cantiere.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori presso le singole imprese.

### **Allegato 3**

#### ***UNA TANTUM***

Ai dipendenti operai, quadri, impiegati, anche apprendisti non in prova ed in forza presso l'impresa alla data di entrata in vigore del c.c.p.l. **1° luglio 2023** verrà riconosciuta una somma forfettaria lorda, *una tantum*, per mancati incrementi salariali riconducibili al ritardato rinnovo del contratto territoriale, pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00).

In caso di lavoro a tempo parziale inferiore a venti ore settimanali, l'importo *una tantum* sarà pari al 50% della predetta somma ovvero euro 75,00 (settantacinque/00).

Tale somma, non avente alcuna incidenza su alcuno degli istituti contrattuali né sulla maturazione del TFR, dovrà essere versata dall'impresa in un'unica soluzione unitamente alla retribuzione di competenza del mese di agosto 2023.

La determinazione dell'importo forfettario di cui sopra è stata effettuata anche in ragione del mancato rinnovo della disciplina dell'EVR di cui all'articolo 10 del CCPL 1.3.2013 e pertanto, tenuto conto delle complessive intese raggiunte nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo provinciale 13 luglio 2023, le Parti dichiarano che nulla è dovuto a titolo di EVR per tutti gli anni precedenti all'anno in corso.

**CONTRIBUZIONE CASSA EDILE VARESE**

Le parti concordano che a decorrere dal 1° ottobre 2023 la contribuzione alla Cassa Edile di Varese dovuta dalle imprese iscritte sarà la seguente:

impresa lavoratore

1	Previdenze sociali	1,875	0,375	2,25
2	Scuola professionale edile - CPT -prevenzione infortuni	1,00		1,00
3	Indumenti e calzature	0,20		0,20
4	Contributo RLST	0,23		0,23
5	Contributo APE (ordinaria)	3,70		3,70
6	Fondo Nazionale Prepensionamento	0,20		0,20
	Quote nazionali adesione contrattuale	0,222	0,222	0,444
	Quote provinciale adesione contrattuale	0,883	0,883	1,766



## **Allegato 5**

### **INTESE TRA LE PARTI**

Le parti concordano che **entro e non oltre il 1° ottobre 2023** verranno congiuntamente definite le seguenti tematiche:

1. Determinazione delle premialità a favore delle imprese regolari iscritte alla CE di Varese mediante utilizzo delle risorse accantonate nella Riserva Contributo Aggiuntivo;
2. Determinazione delle modalità con le quali verranno utilizzate le risorse e/o i fondi disponibili tenuto conto dei contributi ridotti dovuti alla Cassa Edile di Varese a decorrere dal 1.10.2023 e dell'accordo sottoscritto in data 13 luglio 2023;
3. Revisione dell'attuale regolamento delle prestazioni CE Varese rivolte agli operai iscritti nonché utilizzo del Fondo denominato Imprese e Lavoratori, istituito presso la Cassa Edile;
4. Definizione di uno specifico accordo sindacale territoriale relativo alla detassazione e decontribuzione dei premi aziendali di risultato;
5. Subordinatamente alla completa verifica circa la sostenibilità della misura, introduzione di un meccanismo che consenta il recupero dell'imposta sul valore aggiunto sui dispositivi protezione individuale in capo alla Cassa Edile di Varese.

## **Allegato 6**

### **Decorrenza e durata**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto entra in vigore il **1° luglio 2023** ed avrà validità fino al **31 maggio 2024** e dispiega i suoi effetti fino al suo rinnovo.